



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/UCI/sc

Roma, 2 dicembre 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Catania**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 180/2022-Incompatibilità-Impiego pubblico-Autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti.*

Con il quesito del 7 ottobre l'Ordine di Catania chiede di sapere se un iscritto nell'elenco speciale, in quanto dipendente a tempo pieno e indeterminato presso ente di diritto pubblico, possa richiedere di essere nuovamente iscritto nella sezione ordinaria dell'Albo a seguito di autorizzazione da parte del suddetto Ente allo svolgimento di incarichi professionali già ricoperti prima della data di assunzione come dipendente pubblico ovvero debba rimanere iscritto nell'elenco speciale. In tale ultimo caso si chiede altresì di sapere se il soggetto possa svolgere tali incarichi (trattasi, nello specifico, di incarico di commissario liquidatore e di revisore di ente locale) come libero professionista con regolare partita IVA.

Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 non è consentita l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

Nel caso di rapporto di pubblico impiego l'art. 53, co. 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (in regime di tempo pieno, cd. full time), il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale<sup>1</sup>. Tale divieto deriva

---

<sup>1</sup> Art. 53, co. 1, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del

dal principio di esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego<sup>2</sup>, in ossequio ai principi (anch'essi di derivazione costituzionale) di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

Tale divieto viene meno solo:

- in caso di dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale (cd. part-time) con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. In questi casi, peraltro, la pubblica amministrazione interessata ha, comunque, l'onere di compiere una valutazione, caso per caso, circa l'esistenza o meno di concrete ipotesi di incompatibilità (ad esempio in ragione dell'esistenza di un conflitto di interessi). Sono in ogni caso vietati, a prescindere dal regime dell'orario di lavoro (full-time o part-time), quegli incarichi che generano comunque interferenza con i compiti istituzionali o compromissione dell'attività di servizio del dipendente (art. 1, co. 58-*bis*, L n. 662/1996)<sup>3</sup>
- in presenza di regimi speciali quale ad es. per i dipendenti della scuola pubblica, per i quali si consente, in via generale, al personale docente di esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside<sup>4</sup>.

Nell'ambito del pubblico impiego, dunque, la prestazione di lavoro subordinato con orario di lavoro superiore al 50 per cento, fatte salve le deroghe appena evidenziate, risulta incompatibile con l'esercizio della professione.

Ciò posto, l'art. 53 consente in ogni caso alle Pubbliche Amministrazioni di autorizzare i dipendenti pubblici in regime di full time allo svolgimento di incarichi retribuiti<sup>5</sup>, sempre che siano occasionali, temporanei, non in conflitto di interessi (anche solo potenziali) con l'amministrazione di appartenenza, non compresi nei doveri d'ufficio e naturalmente compatibili con il servizio in modo da non pregiudicarne il regolare e puntuale svolgimento<sup>6</sup>.

Come può osservarsi, l'autorizzazione ha ad oggetto lo svolgimento di singoli incarichi e da essa non può derivare in alcun modo un'autorizzazione generica all'esercizio dell'attività professionale in modo

---

*Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina'.*

Art. 60 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3:

*"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".*

<sup>2</sup> Vd. art. 98, co. 1, Cost..

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 1, co. 58-*bis*, della citata legge, infatti, le pubbliche amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno).

<sup>4</sup> Vd. art. 508, comma 15, del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, che, con riferimento al personale docente, stabilisce quanto segue:

*"15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".*

<sup>5</sup> Vd. Art. 53, co. 7-13, D.Lgs. n. 165/2001:

<sup>6</sup> Non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione (art. 53, co. 6) i compensi e le prestazioni derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
  - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.


continuativo e abituale<sup>7</sup>. Pertanto, nell'ipotesi di autorizzazione allo svolgimento di singoli incarichi retribuiti, si conferma il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale.

Con riferimento alla partita IVA si precisa che le disposizioni in tema di incompatibilità nel pubblico impiego non dispongono espressamente un divieto di apertura della partita IVA per il dipendente che, titolare di un rapporto di lavoro in regime di tempo pieno presso un ente pubblico o una pubblica amministrazione, versi in uno stato di incompatibilità con l'esercizio della eventuale professione che intenda avviare. Tuttavia, dall'impossibilità di esercitare tale attività professionale, in conseguenza della situazione di incompatibilità, deriva l'impossibilità di aprire e detenere la partita IVA riferita a tale specifica attività<sup>8</sup>.

In ogni caso si segnala che, laddove un iscritto nell'Albo venga assunto come dipendente pubblico in regime di tempo pieno, può conservare la partita IVA fintanto che non abbia svolto tutti gli adempimenti fiscali relativi all'attività di lavoro autonomo esercitata precedentemente all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego<sup>9</sup>.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



---

<sup>7</sup> Vd, sul punto il parere Dipartimento della Funzione Pubblica-Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale n. 1/2012 in cui si evidenzia che "...l'autorizzazione non potrà quindi essere accordata lì dove l'espletamento degli incarichi integri svolgimento di attività professionale, preclusa al pubblico dipendente a tempo pieno se svolta con abitualità, sistematicità e continuità...".

<sup>8</sup> Si evidenzia che l'obbligo di dotarsi di una partita Iva consegue unicamente all'effettivo esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo. Con particolare riferimento ai dottori commercialisti, il codice Ateco di riferimento per l'apertura della partita Iva deve essere il 69.20.11, vale a dire quello relativo alle prestazioni fornite dai commercialisti.

<sup>9</sup> Vd. in tal senso la risposta a consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 29 novembre 2019.